



Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del Regolamento interno.

# REGIONE PUGLIA

## Deliberazione della Giunta Regionale

N. **2817** del 30/12/2014 del Registro delle Deliberazioni

**Codice CIFRA: AVV/DEL/2014/01419**

**OGGETTO: Modifiche urgenti al Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale in applicazione dell'art. 9, d.l. 90/2014, convertito con l. 144/2014. Adozione ai sensi dell'art. 44 comma 3 dello Statuto Regionale.**

L'anno 2014 addì 30 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
<b>V. Presidente</b>	<b>Angela Barbanente</b>	<b>Presidente</b>	<b>Nichi Vendola</b>
<b>Assessore</b>	<b>Leo Caroli</b>	<b>Assessore</b>	<b>Loredana Capone</b>
<b>Assessore</b>	<b>Giovanni Giannini</b>	<b>Assessore</b>	<b>Leonardo Di Gioia</b>
<b>Assessore</b>	<b>Silvia Godelli</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Guglielmo Minervini</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Fabrizio Nardoni</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Lorenzo Nicastro</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Donato Pentassuglia</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Alba Sasso</b>		

Assiste alla seduta il Segretario redigente: **Dott.ssa Antonella Bisceglia**



*Assente*

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue. *l'Ass. Barbanente*:

I compensi professionali agli avvocati interni sono disciplinati dall'art. 7 l.r. 26 giugno 2006, n. 18, cui si è data attuazione con il Regolamento 1 febbraio 2010, n. 2.

Senonchè, L'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito nella L. 114/2014, entrata in vigore il 18.08.2014, ha riformato la disciplina dei compensi professionali spettanti agli Avvocati degli Enti Pubblici, disponendo quanto segue


*"1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.*

*Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

3. *Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.*
4. *Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa.*
5. *I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.*
6. *In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.*

7. *I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.*

8. *Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e secondo e terzo periodo del comma*



6 nonchè il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Dunque, il comma 8 prevede che i Regolamenti degli Enti debbano essere adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione; il comma 5 prevede che gli stessi Regolamenti debbano stabilire i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale, nonchè i criteri di riparto delle somme recuperate a seguito di sentenze favorevoli all'Ente, che tengano conto del rendimento individuale con particolare riferimento alla puntualità negli adempimenti processuali.

La riforma operata dal d.l. 90/2014, così come convertito con l. 114/2014, traspone nell'ordinamento nazionale criteri e regole che già la Regione Puglia aveva in larga misura anticipato con il citato regolamento n. 2/2010; esso, peraltro, aveva introdotto meccanismi di calcolo di difficile applicazione.

Tali criticità sono riscontrabili in concreto nei tempi e nella difficoltà con cui è stato possibile procedere alla prima applicazione del regolamento n. 2/2010, attraverso la quantificazione e liquidazione dei compensi dovuti per l'anno 2009; tale operazione ha comportato, tra l'altro, l'approfondimento di numerosi nodi interpretativi e l'adozione di specifiche discipline acceleratore, fondate sul ricorso a forme di dichiarazione sostitutiva da parte degli interessati.

A tale complessità applicative ha indubbiamente contribuito la vigenza del regime tariffario, in seguito superato dal legislatore statale con la deregolamentazione della materia dei compensi spettanti agli avvocati; a seguito dell'emanazione dei parametri applicabili da parte della AG (DM 140/2012), si è avuta una sensibile razionalizzazione della materia, sfociata, per quanto concerne la Regione Puglia, nell'adozione della deliberazione di GR n. 1985/2012 e dei successivi provvedimenti in materia di incarichi a professionisti esterni.


Pertanto, ai fini dell'applicazione all'Avvocatura Regionale delle norme introdotte dal d.l. 90/2014, nel testo risultante dalla conversione in legge, si rende necessario intervenire con urgenza sul testo del regolamento 2/2010 apportandovi le integrazioni e modifiche indicate nell'allegato 1, strettamente necessarie per dotare l'Ente di una disciplina che, pur ponendosi in continuità con la precedente, ne superi le criticità applicative. Ciò fino al riordino organico della disciplina applicabile all'organizzazione e al funzionamento dell'Avvocatura Regionale, da emanarsi nell'esercizio 2015.

Il Regolamento n. 2/2010 costituisce regolamento esecutivo della legge regionale istitutiva dell'Avvocatura Regionale n. 16 del 26 giugno 2006 e pertanto, in applicazione dell'art. 44, comma 1 della l.r.7/2004, come modificato dall'art. 3 della l.r. 44/2014, le modifiche e integrazioni al medesimo sono di competenza della Giunta Regionale.

Ai fini dell'adozione delle modifiche e integrazioni regolamentari in oggetto si ravvisa la necessità di avvalersi della riduzione del termine prevista dall'art. 44, comma 2, dello Statuto, come modificato dall'art. 3 della l.r. 44/2014, stante la previsione contenuta nell'art. 9, comma 8, d.l. 90/2014, conv. con l. 144/2014, in base alla quale, in mancanza di adeguamento alle sopravvenute previsioni di legge statale, i compensi spettanti agli avvocati pubblici non possono essere corrisposti.

**COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:**

La spesa relativa all'anno 2015 derivante dall'applicazione delle modifiche regolamentari di cui al presente provvedimento fa carico al capitolo 1320 dell'UPB 0.4.1 del bilancio corrente esercizio, che presenta uno stanziamento di € 300.000, suscettibile di rideterminazione, in base alle verifiche da svolgersi sugli impatti delle nuove disposizioni, in sede di assestamento di bilancio 2015.



Il ~~Presidente~~ relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del seguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, co. 4, lett. k e della DGR n. 3261 del 28.07.1998.

### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del ~~Presidente~~ <sup>relatori;</sup>;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di adottare le modifiche e integrazioni urgenti al Regolamento regionale per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 2010 indicate nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al testo coordinato con le modificazioni e integrazioni adottate;
2. di disporre che lo schema adottato di cui all'allegato 1 venga trasmesso, per il tramite del Segretariato generale della G.R., ~~alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante, nel termine ridotto di giorni 15 di cui all'art. 44, comma 2 della l.r. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della l.r. 44/2014, ricorrendone le ragioni di necessità e urgenza;~~ <sup>AL CONSIGLIO REGIONALE</sup>;
3. di delegare all'Avvocato Coordinatore di ogni altro eventuale adempimento conseguente al presente provvedimento;
4. ~~di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;~~
5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti sindacali per la prescritta informazione ed ai Servizi personale ed economato per opportuna conoscenza, a cura dell'Avvocatura regionale.

Il Segretario della Giunta  
*dott.ssa Antonella Bisceglia*

Il Presidente della Giunta

*Angela Barbanente*

IL SOTTOSCRITTO ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATOGLI E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DALLO STESSO PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA G.R., E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.


L'Avvocato coordinatore  
avv. *Vittorio Triggiani*

Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta  
*dott.ssa Antonella Bisceglia*

IL PRESIDENTE  
(dott. Nicola VENDOLA)

*Nicola Vendola*



**INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA REGIONALE**

Articolo 1:

- a conclusione dell'articolo vengono inserite le parole: *"e dell'art. 9 della L. 114/2014"*.

Articolo 2:


- dopo il comma 1 viene inserito il seguente comma: *"2. L'assegnazione degli incarichi agli Avvocati regionali avviene prioritariamente in ragione della specializzazione professionale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento di equa distribuzione dei carichi di lavoro e di accrescimento e valorizzazione delle professionalità, tenendo altresì conto la connessione o analogia degli affari nuovi con altri già trattati."*

Articolo 4:

- il comma 3 viene sostituito dal seguente: *"3. Per provvedimento giudiziale favorevole si intende la pronuncia che in qualunque stato e grado di giudizio definisce la lite decidendola nel merito con il rigetto integrale delle azioni promosse contro la Regione Puglia ovvero con l'accoglimento integrale delle azioni promosse dall'Amministrazione regionale. Sono altresì considerati favorevoli i provvedimenti giudiziali (sentenze, ordinanze, decreti) che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono le liti passive dichiarando la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o la irricevibilità del ricorso o della domanda, la carenza di giurisdizione o di competenza del Giudice adito, l'estinzione o la perenzione del giudizio per inattività delle parti. Infine, si considerano favorevoli i provvedimenti che definiscono le liti attive dichiarandone l'estinzione o la improcedibilità per cessazione della materia del contendere o per sopravvenuto difetto di interesse ove la posizione giuridica o dedotta in giudizio dall'Amministrazione rimanga integra. Si considerano parzialmente favorevoli i provvedimenti che definiscono le liti attive o passive dichiarandone l'estinzione o la improcedibilità per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione giudiziale. In caso di definizione stragiudiziale della controversia a seguito di mediazione o negoziazione assistita, il compenso viene ragguagliato al 50% di quello previsto in ipotesi di intervenuta conciliazione giudiziale"*.

Articolo 4 bis:

A



- dopo l'art. 4 viene inserito il seguente art. 4 bis:

*"Articolo 4 bis*

*(alimentazione del fondo ai sensi dell'art. 9, d.l. 90/2014, convertito con l. 114/2014)*

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2015, in ipotesi di sentenza totalmente o parzialmente favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, alimentano il fondo le somme recuperate in danno della parte soccombente, al netto delle spese generali che vengono riversate sul capitolo di bilancio relativo alle spese di funzionamento dell'Avvocatura.*
2. *In ipotesi di sentenza totalmente favorevole con compensazione integrale delle spese o con omessa pronuncia sulle spese, alimentano il fondo compensi quantificati in base ai parametri applicabili ai professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia con abbattimento del 40%. Non si applicano le maggiorazioni eventualmente previste a titolo di rimborso di spese generali.*
3. *In ipotesi di sentenza parzialmente favorevole con compensazione integrale delle spese o con omessa pronuncia sulle spese, il compenso di cui al comma 2 viene abbattuto del 50%.*
4. *I parametri applicabili per la quantificazione dei compensi vengono predeterminati all'atto della nomina o della ratifica dell'incarico. A tali fini, si tiene conto del valore della controversia, ovvero della importanza della stessa, se di valore indeterminabile, sulla scorta dei criteri fissati dal presente regolamento e dagli altri atti adottati dall'Amministrazione in materia di conferimento di incarichi legali. I parametri fissati all'atto della nomina o della ratifica dell'incarico sono fissi ed invariabili, salva l'ipotesi che in corso di causa il valore della stessa subisca variazioni che rendano necessario integrare con atto formale le condizioni di conferimento dell'incarico.*
5. *Alimenta il fondo l'eventuale attività giudiziale finalizzata al recupero delle spese di lite liquidate nei provvedimenti giudiziali a favore della Regione".*

Articolo 5:

- nel primo comma, le parole "diritti e gli onorari" vengono sostituite dalla parola "compensi" e le parole "dall'articolo 4" vengono sostituite dalle parole "dagli articoli 4 e 4 bis";
- nel terzo comma, primo capoverso, le parole "diritti e onorari" vengono sostituite dalla parola "compensi"; al secondo capoverso, la parola "diritti" è sostituita dalla parola "compensi"; viene soppressa la frase "l'importo degli onorari quantificato nella notula, da attribuire a norma dell'art. 7 comma 1 lettera a), spetta per il 50% all'avvocato regionale in servizio e per il 50% all'avvocato cessato dal servizio";
- nel comma 4, le parole "diritti e onorari" vengono sostituite dalla parola "compensi"; a conclusione del comma vengono inserite le seguenti frasi: "L'ammontare dei compensi professionali spettanti all'avvocato regionale ai sensi degli artt. 4 o 4 bis è ridotto nella misura del 50%. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato ad uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione".



Articolo 6:

- nel comma 1, le parole "diritti e gli onorari" vengono sostituite dalla parola "compensi";



- nel comma 3, le parole "diritti e gli onorari" vengono sostituite dalla parola "compensi"; le parole "al successivo articolo 7" vengono sostituite dalle parole "ai successivi articoli 7 e 7 bis".

Articolo 7:

- nel comma 12, la parola "tre" viene sostituita dalla parola "cinque".

Articolo 7 bis:

- dopo l'articolo 7 viene inserito il seguente articolo 7 bis:

*"Articolo 7 bis  
Compensi professionali dal 1°/1/2015*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le somme confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 4 bis, commi 2 e 3, vengono ripartite tra gli avvocati regionali in base ai seguenti criteri:

- il 60 % spetta all'avvocato costituito nel giudizio conclusosi con la pronuncia favorevole; nel caso di difesa congiunta la ridetta percentuale sarà divisa in parti uguali fra i codifensori;
- il restante 40% viene ripartito in parti uguali tra tutti gli avvocati regionali, inclusi l'avvocato o gli avvocati costituiti nel medesimo giudizio, che risultino in servizio nell'anno di riferimento per almeno sei mesi.

2. L'ammontare dei compensi erogati ai sensi del comma 1 non può superare lo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, il quale non può superare lo stanziamento relativo all'anno 2013 per corrispettivi da erogarsi a fronte di cause definite con pronunce favorevoli all'Amministrazione con compensazione o con omessa pronuncia sulle spese.

3. Le somme confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 4 bis, comma 1, vengono ripartite tra gli avvocati regionali che abbiano diligentemente svolto gli incarichi difensivi e consulenziali loro affidati, sulla scorta dei criteri indicati nell'Allegato A. Detti criteri vengono assoggettati a aggiornamento e revisione entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, i compensi professionali non possono superare il trattamento economico complessivo in godimento.

5. Il contratto collettivo integrativo disciplina la eventuale correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.

6. I compensi professionali sono liquidati nell'anno solare all'avvocato regionale, con cadenza trimestrale, unitamente allo stipendio.

7. I compensi professionali erogati agli avvocati sono sostitutivi di tutti i compensi afferenti a prestazioni di lavoro straordinario.

8. In applicazione dell'art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2006 n. 266, i compensi spettanti agli avvocati sono comprensivi degli oneri riflessi a carico della Regione Puglia".

Articolo 8:

- dopo il comma 3 viene inserito il seguente comma 4: "4. La disposizione di cui al comma 2 cessa di produrre effetti a partire dall'esercizio 2015".



Articolo 9:

- in chiusura del comma 1 vengono aggiunte le parole: "nonché delle norme in materia di trasparenza."

Articolo 11:

dopo il comma 4 vengono inseriti i seguenti commi 5, 6 e 7:

"5. Per i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato a partire dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato, le notule vengono redatte in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 bis e i compensi sono corrisposti in applicazione dell'art. 7 bis. La disposizione di cui al comma 3 cessa di trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2015, in relazione ai giudizi conclusi a partire da tale data.

6. Ai sensi dell'art. 9, commi 6 ed 8, del d.l. 90/2014, i compensi spettanti a fronte di pronunce pubblicate nel periodo dal 25 giugno al 31 dicembre 2014 che dispongano la compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, spettano entro il limite del corrispondente stanziamento 2013.

7. I compensi da liquidare per giudizio conclusi con provvedimento pubblicato dal 1° gennaio 2014 al 24 giugno 2014 soggiacciono all'applicazione dell'art. 1, comma 457, della l. 147/2013."

**Allegato:**

- in calce al Regolamento viene inserito il seguente Allegato A

**Allegato A**

**criteri applicativi  
artt. 4 bis, comma 1 – 7 bis, comma 3**

Le somme rivenienti dall'applicazione degli articoli in rubrica vengono ripartite in ragione del rendimento individuale di da ciascun avvocato, sulla scorta dei seguenti criteri:

- il 40% spetta all'avvocato che ha curato il contenzioso conclusosi favorevolmente con condanna a carico della controparte (salvo che emergano negligenze dalla sentenza);
- il 20% spetta all'avvocato che ha curato il recupero delle spese;
- il restante 40% viene suddiviso tra tutti gli avvocati in servizio nell'anno di riferimento, in base ai seguenti, ulteriori indicatori di rendimento.

**Indicatori di rendimento individuale**

Il rendimento viene desunto:

- dal numero di affari – sia contenziosi che consulenziali - conclusi nell'anno di riferimento e dal relativo coefficiente di difficoltà;
- dalla diligenza dimostrata nell'assolvimento degli adempimenti connessi al processo.

A tali fini si adottano i seguenti indicatori:

1. **numero di affari conclusi in un anno** (che includono sia pareri che giudizi definiti)





con provvedimento anche sfavorevole all'amministrazione, purchè l'esito sfavorevole non dipenda da negligenza dell'avvocato);

2. **coefficiente di difficoltà** assegnato all'atto dell'incarico in base alla seguente classificazione:

- A + 0.1 (difficoltà ordinaria)
- B + 0.3 (difficoltà media)
- C + 0.5 (difficoltà elevata)
- D + 0.8 (difficoltà elevatissima)
- K - 1,25 (sentenza negativa a causa di negligenza difensiva)

- il coefficiente di difficoltà viene fissato in contraddittorio tra Coordinatore o Dirigente Legale e Avvocato all'atto dell'incarico; per gli affari contenziosi, detta individuazione avviene contestualmente alla individuazione del valore della controversia (rilevante per la quantificazione dei compensi relativi alle cause favorevoli all'Ente definite con compensazione o omessa pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 4 bis, commi 2 e 3);
- per le pratiche definite a decorrere dal 2015 in base a incarichi affidati prima, il coefficiente viene stabilito *ex post* a seguito della conclusione del giudizio;
- l'**indicatore di rendimento individuale (IRI)** è dato dalla somma dei coefficienti di difficoltà totalizzati da ciascun avvocato in relazione alle pratiche consultive o contenzione definite nel periodo di riferimento.

**Procedimento:**

1. a fine esercizio, oppure con la differente cadenza prestabilita, viene calcolato il monte complessivo del recuperato da ripartire;
2. detratte le quote fisse (40% per avvocato officiato nel giudizio e 20% per avvocato che ha recuperato), il restante 40% viene ripartito tra gli avvocati aventi diritto in base all'IRI di ognuno.



**Regolamento 2/2010 con integrazioni**

**Articolo 1**

**(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 e in conformità al disposto dell'articolo 27 del CCNL 14.9.2000, integrativo e successivo al CCNL 1.4.1999 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, e dell'art. 9 della L. 114/2014.

**Articolo 2**

**(Diritto ai compensi professionali degli Avvocati regionali)**

1. Agli avvocati dell'Avvocatura regionale competono, nella misura e secondo le modalità di seguito stabilite, i compensi per l'attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Regione Puglia espletata nell'ambito di procedimenti giudiziari in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale.
2. L'assegnazione degli incarichi agli Avvocati regionali avviene prioritariamente in ragione della specializzazione professionale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento di equa distribuzione dei carichi di lavoro e di accrescimento e valorizzazione delle professionalità, tenendo altresì conto la connessione o analogia degli affari nuovi con altri già trattati.

**Articolo 3**

**(Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale)**

1 I compensi professionali per l'attività di cui all'articolo 1 gravano sul fondo appositamente istituito denominato "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale", alimentato nella misura e secondo le modalità di cui al presente regolamento.

2 Il "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" è posto sotto la diretta titolarità e responsabilità dell'Avvocato coordinatore che, ai fini della erogazione in busta paga dei compensi dovuti e delle correlate ritenute fiscali e previdenziali, si avvale, per il tramite del dirigente competente, del servizio personale.

**Articolo 4**

**(Alimentazione del fondo)**

1. Il "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" viene alimentato dalla Regione Puglia in presenza di provvedimenti giudiziari interamente favorevoli per l'amministrazione regionale con le somme di seguito indicate:

- in caso di condanna della controparte soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari all'importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza, quantificato nella notula interna di cui al successivo articolo;

- in caso di compensazione delle spese o di omessa pronuncia sulle spese, onorari nella stessa misura prevista per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque in misura non superiore ai minimi tariffari, e diritti nella misura del 60%, con esclusione delle spese.

2. Il "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" viene altresì



## Allegato 2 (articolato)

11.

alimentato dalla Regione Puglia in presenza di provvedimenti giudiziari parzialmente favorevoli per l'amministrazione regionale con le somme di seguito indicate:

- in caso di condanna della controparte parzialmente soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari all'importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza, quantificato nella notula interna di cui al successivo articolo;

- in caso di compensazione delle spese o di omessa pronuncia sulle spese, onorari nella misura del 50% di quanto previsto per i professionisti esterni officati dalla Regione Puglia e comunque in misura non superiore ai minimi tariffari, e diritti nella misura del 30%, con esclusione delle spese.

3 Per provvedimento giudiziale favorevole si intende la pronuncia che in qualunque stato e grado di giudizio definisce la lite decidendola nel merito con il rigetto integrale delle azioni promosse contro la Regione Puglia ovvero con l'accoglimento integrale delle azioni promosse dall'Amministrazione regionale. Sono altresì considerati favorevoli i provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze, decreti) che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono le liti passive dichiarando la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o la irricevibilità del ricorso o della domanda, la carenza di giurisdizione o di competenza del Giudice adito, l'estinzione o la perenzione del giudizio per inattività delle parti. Infine, si considerano favorevoli i provvedimenti che definiscono le liti attive dichiarandone l'estinzione o la improcedibilità per cessazione della materia del contendere o per sopravvenuto difetto di interesse ove la posizione giuridica o dedotta in giudizio dall'Amministrazione rimanga integra. Si considerano parzialmente favorevoli i provvedimenti che definiscono le liti attive o passive dichiarandone l'estinzione o la improcedibilità per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione giudiziale. In caso di definizione stragiudiziale della controversia a seguito di mediazione o negoziazione assistita, il compenso viene ragguagliato al 50% di quello previsto in ipotesi di intervenuta conciliazione giudiziale.

4 Alimenta il fondo l'eventuale attività giudiziale finalizzata al recupero delle spese di lite liquidate nei provvedimenti giudiziari a favore della Regione.

### 4 bis

**(alimentazione del fondo ai sensi dell'art. 9, d.l. 90/2014, convertito con l. 114/2014)**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di sentenza totalmente o parzialmente favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, alimentano il fondo le somme recuperate in danno della parte soccombente, al netto delle spese generali che vengono riversate sul capitolo di bilancio relativo alle spese di funzionamento dell'Avvocatura.

2. In presenza di sentenza totalmente favorevole con compensazione integrale delle spese o con omessa pronuncia sulle spese, alimentano il fondo compensi quantificati in base ai parametri applicabili ai professionisti esterni officati dalla Regione Puglia con abbattimento del 40%. Non si applicano le maggiorazioni eventualmente previste a titolo di rimborso di spese generali.

3. In ipotesi di sentenza parzialmente favorevole con compensazione integrale delle spese o con omessa pronuncia sulle spese, il compenso di cui al comma 2 viene abbattuto del 50%.

4. I parametri applicabili per la quantificazione dei compensi vengono predeterminati all'atto della nomina o della ratifica dell'incarico. A tali fini, si tiene conto del valore della controversia, ovvero della importanza della stessa, se di valore indeterminabile, sulla scorta dei criteri fissati dal presente regolamento e dagli altri atti adottati dall'Amministrazione in materia di conferimento di incarichi legali. I parametri fissati all'atto della nomina o della ratifica dell'incarico sono fissi ed



## Allegato 2 (articolato)

12

invariabili, salva l'ipotesi che in corso di causa il valore della stessa subisca variazioni che rendano necessario integrare con atto formale le condizioni di conferimento dell'incarico.

5. Alimenta il fondo l'eventuale attività giudiziale finalizzata al recupero delle spese di lite liquidate nei provvedimenti giudiziari a favore della Regione.

### Articolo 5

#### (Notule per la quantificazione di diritti e onorari)

1. In presenza di un provvedimento giudiziale totalmente o parzialmente favorevole, l'avvocato regionale incaricato redige apposita notula, avente valenza esclusivamente interna, nella quale vengono quantificati i compensi nella misura stabilita dagli articoli 4 e 4 bis e con i correttivi di cui al successivo articolo 6.

2. La notula, corredata di espressa dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento, è sottoscritta dall'avvocato regionale incaricato, validata dai liquidatori e vistata dal dirigente del Settore legale o dall'Avvocato coordinatore.

3. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta congiuntamente da più avvocati regionali, la notula unica, redatta sempre in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, evidenzia la parte dei compensi spettante a ciascuno degli avvocati incaricati che la sottoscrivono. Qualora una parte dell'attività professionale sia stata resa da un avvocato regionale che, al momento della definizione del giudizio, risulta cessato dal servizio, la notula redatta in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo deve evidenziare la parte dei diritti spettante all'avvocato cessato; ~~l'importo dei compensi quantificato nella notula, da attribuire a norma dell'art. 7 comma 1 lettera a), spetta per il 50% all'avvocato regionale in servizio e per il 50% all'avvocato cessato dal servizio.~~



4. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta congiuntamente da un avvocato regionale e da un avvocato esterno, la notula, redatta sempre in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, concerne e quantifica la parte dei compensi spettante all'avvocato regionale incaricato. L'ammontare dei compensi professionali spettanti all'avvocato regionale ai sensi degli artt. 4 o 4 bis è ridotto nella misura del 50%. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato ad uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione.

5. Le notule sono presentate entro tre mesi dalla adozione dei provvedimenti giudiziari favorevoli di cui al precedente articolo 4, comma 3.

### Articolo 6

#### Cause uguali o seriali

1. Nel caso di trattazione da parte dell'avvocato regionale di due o più cause uguali per *causa petendi* o di natura seriale, le notule successive alla prima, compilate secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, quantificano i compensi spettanti nella misura del 30% rispetto alla prima.



2. Se il numero delle cause uguali o seriali è superiore a 20, l'importo delle notule successive alla prima dovrà essere concordato tra l'Avvocato coordinatore e l'avvocato regionale contestualmente all'affidamento dell'incarico.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione nel caso di condanna della controparte totalmente o parzialmente soccombente a spese, diritti ed onorari in favore della Regione Puglia. In tal caso all'avvocato regionale competono i compensi liquidati in sentenza fatte salve le deduzioni e le limitazioni di cui ai successivi articoli 7 e 7 bis.

4. Per cause seriali si intendono:

a) quelle proposte avverso il medesimo provvedimento;

b) quelle proposte avverso provvedimenti diversi ma che comportano uguali argomentazioni difensive.

5. Non hanno natura seriale le cause concernenti parti distinte di un medesimo provvedimento.

6. La qualificazione delle cause successive alla prima come uguali o seriali è formalizzata e tempestivamente comunicata dal dirigente del Settore legale o dall'Avvocato coordinatore all'avvocato regionale incaricato.

7. L'avvocato regionale incaricato del contenzioso standardizzato o seriale è tenuto a prospettare all'Avvocato coordinatore, di fronte a costanti giudicati favorevoli con compensazione di spese, la non costituzione in giudizio dell'Amministrazione onde evitare inutili oneri processuali. L'inosservanza di tale obbligo è fonte di responsabilità contabile e disciplinare. Resta salva la facoltà dell'Avvocato coordinatore, valutate le circostanze del caso, di proporre all'Amministrazione le strategie difensive ritenute più opportune.

8. Nel caso di giudizi con pluralità di parti aventi una identica posizione processuale, è fatto obbligo all'avvocato interno di chiederne la riunione.



## Articolo 7

### (Compensi professionali)

1. L'ammontare dei diritti e degli onorari che confluisce nel fondo viene ripartito nella misura che segue

a) a ciascun avvocato regionale incaricato viene attribuito a titolo di compenso professionale l'importo quantificato in ognuna delle proprie notulazioni, dedotta, su ciascuna, una somma pari al 15%;

b) a tutti gli avvocati regionali viene attribuito in parti uguali l'importo complessivo annuale frutto dell'accantonamento del 15% dell'ammontare dei compensi professionali riportati nelle notule, previa deduzione della somma di euro 24.000,00 da destinare all'Avvocato coordinatore che non si costituisca ordinariamente in giudizio e, ove consentito da espressa disposizione di legge regionale, della ulteriore somma pari al 2% da destinarsi a trattamento accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso l'Avvocatura regionale. La partecipazione dell'avvocato regionale all'attribuzione della quota del fondo frutto dell'accantonamento qui disciplinato è



## Allegato 2 (articolato)

14.

proporzionata alla effettiva presenza in servizio nell'anno di riferimento dell'accantonamento.

2. I compensi professionali liquidati nell'anno solare all'avvocato regionale non possono superare l'importo (di seguito denominato differenziale) dato dalla differenza tra l'importo medio attribuito, nell'anno solare precedente a quello di maturazione dei compensi, ai dirigenti regionali titolari di ufficio a titolo di retribuzione base, di posizione e di risultato, e il trattamento complessivo convenzionalmente spettante, nell'anno solare precedente a quello di maturazione dei compensi, a un dipendente regionale appartenente alla cat. D, posizione economica D6, titolare di Alta Professionalità, a titolo di retribuzione base, di posizione e di risultato.

3. Ai fini del rispetto del tetto di cui al comma precedente, il Servizio personale certifica annualmente il differenziale assumendo quale importo medio spettante ai dirigenti regionali titolari di ufficio quello da essi percepito, nell'anno solare precedente a quello di maturazione dei compensi professionali, a titolo di retribuzione base, di retribuzione di posizione nonché di retribuzione di risultato quantificata, quest'ultima, in base alla media aritmetica risultante dal complesso degli importi concretamente attribuiti a tale titolo per incarichi di titolarità di dirigente di ufficio diviso per il numero di dirigenti titolari di ufficio.

4. Non concorrono a formare la base di calcolo del tetto di cui al precedente comma 2, e sono liquidati a favore dell'avvocato costituito, i compensi professionali per attività professionali spettanti nei casi e nella misura stabiliti dal precedente articolo 4, che, in ragione della materia trattata, assumono straordinaria importanza o particolare interesse per l'amministrazione regionale, dichiarata da espressa delibera della Giunta regionale.

5. Fermo rimanendo il tetto come stabilito nel precedente comma 2, il contratto collettivo integrativo disciplina la correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.

6. L'accantonamento non superiore al 2% previsto dal precedente comma 1, lettera b), da destinarsi a trattamento accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso l'Avvocatura regionale, viene distribuito sulla base dei criteri, delle modalità e con i limiti fissati dal contratto collettivo integrativo.


7. L'avvocato coordinatore o il dirigente del Settore legale comunica formalmente ogni trimestre al Servizio personale il compenso professionale maturato sulle notule da liquidare a ciascun avvocato regionale, a valere sul fondo di cui all'articolo 3.

8. L'avvocato coordinatore o il dirigente del Settore legale comunica formalmente al Servizio personale, entro febbraio di ogni anno, la quota dei compensi professionali spettanti a ciascun avvocato regionale a valere sull'accantonamento operato su ogni notula ai sensi del precedente comma 1, lettera b).

9. Gli importi relativi ai compensi professionali riportati nelle notule, detratti gli accantonamenti, di cui al precedente comma 1, lettera a, maturati ogni trimestre solare e comunicati ai sensi del precedente comma 7, sono liquidati unitamente allo stipendio del mese successivo, nel rispetto del tetto previsto dal precedente comma 2 e previa detrazione delle trattenute relative agli oneri contributivi e fiscali. Il saldo delle notule relative all'ultimo trimestre solare viene effettuato nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

10. Gli importi relativi ai compensi professionali spettanti a ciascun avvocato regionale a valere sull'accantonamento operato su ogni notula ai sensi del precedente comma 1, lettera b), maturati nell'anno solare di riferimento e comunicati ai sensi del precedente comma 8, sono liquidati, unitamente allo stipendio del successivo mese febbraio, nel rispetto del tetto fissato nel precedente comma 2 e previa detrazione delle trattenute relative agli oneri contributivi e fiscali.

11. In applicazione dell'art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2006 n. 266, i compensi spettanti agli avvocati sono comprensivi degli oneri riflessi a carico della Regione Puglia, con esclusione



## Allegato 2 (articolato)

15

dell'IRAP che resta a carico dell'Ente.

12. Il diritto agli onorari e ai diritti non richiesti entro il termine di tre anni decorrenti dalla data entro la quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, la notula doveva essere presentata per la liquidazione si intenderà ad ogni effetto tacitamente rinunciato.

13. I compensi professionali erogati agli avvocati gravanti sul "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" sono sostitutivi di tutti i compensi afferenti a prestazioni di lavoro straordinario. La correlazione tra tali compensi professionali e la produttività individuale, ivi inclusa la retribuzione di risultato, è disciplinata dalla contrattazione integrativa.

### Articolo 7 bis

#### Compensi professionali dal 1°/1/2015

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le somme confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 4 bis, commi 2 e 3, vengono ripartite tra gli avvocati regionali in base ai seguenti criteri:

- il 60 % spetta all'avvocato costituito nel giudizio conclusosi con la pronuncia favorevole; nel caso di difesa congiunta la ridetta percentuale sarà divisa in parti uguali fra i codifensori;

- il restante 40% viene ripartito in parti uguali tra tutti gli avvocati regionali, inclusi l'avvocato o gli avvocati costituiti nel medesimo giudizio, che risultino in servizio nell'anno di riferimento per almeno sei mesi.

2. L'ammontare dei compensi erogati ai sensi del comma 1 non può superare lo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, il quale non può superare lo stanziamento relativo all'anno 2013 per corrispettivi da erogarsi a fronte di cause definite con pronunce favorevoli all'Amministrazione con compensazione o con omessa pronuncia sulle spese.

3. Le somme confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 4 bis, comma 1, vengono ripartite tra gli avvocati regionali che abbiano diligentemente svolto gli incarichi difensivi e consulenziali loro affidati, sulla scorta dei criteri indicati nell'Allegato A. Detti criteri vengono assoggettati a aggiornamento e revisione entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, i compensi professionali non possono superare il trattamento economico complessivo in godimento.

5. Il contratto collettivo integrativo disciplina la eventuale correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.


6. I compensi professionali sono liquidati nell'anno solare all'avvocato regionale, con cadenza trimestrale, unitamente allo stipendio.

7. I compensi professionali erogati agli avvocati sono sostitutivi di tutti i compensi afferenti a prestazioni di lavoro straordinario.

8. In applicazione dell'art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2006 n. 266, i compensi spettanti agli avvocati sono comprensivi degli oneri riflessi a carico della Regione Puglia.

### Articolo 8

(Costituzione del fondo e bilancio preventivo)



## Allegato 2 (articolato)

16

1. L'importo a preventivo del "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" è quantificato dall'Avvocato coordinatore e appostato annualmente nell'UPB di riferimento in considerazione dell'ammontare complessivo delle notule presentate dagli avvocati regionali nell'anno precedente.

2 L'eventuale residuo del fondo, risultante a consuntivo, incrementa nell'anno successivo la quota del 15% dell'accantonamento di cui all'articolo 7, comma 1.

3 Nel caso di scostamenti tra l'importo del fondo in bilancio preventivo e l'andamento della notulazione, si procede, a richiesta dell'Avvocato coordinatore, secondo gli ordinari strumenti di assestamento di bilancio.

4. La disposizione di cui al comma 2 cessa di produrre effetti a partire dall'esercizio 2015.

### Articolo 9

#### (Pubblicità degli incarichi e dei compensi professionali)

Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti agli avvocati regionali sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 2008 n. 15 e al regolamento di attuazione, nonché delle norme in materia di trasparenza.

### Articolo 10

#### (oneri connessi all'iscrizione all'Albo)

Sono a carico della Regione Puglia gli oneri per il mantenimento dell'iscrizione degli avvocati regionali nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale.

### Articolo 11


#### Disciplina di prima applicazione e transitoria

1 Il "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" di cui all'articolo 3 del presente regolamento viene istituito a decorrere dall'anno 2009.

2 Per l'anno 2009, la redazione delle notule di cui al precedente articolo 5 relative ai provvedimenti giudiziari favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 avviene, nel rispetto della misura e dei limiti fissati nel presente regolamento, in una unica soluzione entro il 30 aprile 2010.

3 Con riferimento ai provvedimenti giudiziari favorevoli definiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 istitutiva dell'Avvocatura regionale, a seguito di mandati conferiti prima di tale data, i compensi professionali degli avvocati regionali per l'attività espletata nell'ambito di procedimenti giudiziari in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale, sono determinati nelle seguenti misure e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 co. 2 (validazione liquidatori), 3 e 4 (incarichi congiunti) e art. 6 co. 1 (cause seriali) e sono interamente liquidati a favore dell'avvocato costituito:

A. in presenza di provvedimenti giudiziari interamente favorevoli per l'amministrazione regionale.





## Allegato 2 (articolato)

17-

con condanna della controparte soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari all'importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza;

B. in presenza di provvedimenti giudiziari interamente favorevoli per l'amministrazione regionale con compensazione delle spese o di omessa pronuncia sulle spese, in misura pari al 50% dei minimi tariffari per diritti e onorari di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 e successive modificazioni e/o integrazioni;

C. in presenza di provvedimenti giudiziari parzialmente favorevoli per l'amministrazione regionale con condanna della controparte parzialmente soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari all'importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza;

D. in presenza di provvedimenti giudiziari parzialmente favorevoli per l'amministrazione regionale con compensazione delle spese o di omessa pronuncia sulle spese, in misura pari al 30% dei minimi tariffari per diritti e onorari di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 e successive modificazioni e/o integrazioni.

4. Per il periodo ricompreso dal 27.6.2006 (data di istituzione dell'Avvocatura regionale) al 31.12.2008, la redazione delle notule di cui all'articolo 5 del presente regolamento ai fini della determinazione dei compensi come stabiliti nel precedente comma 3, avviene entro il 28 febbraio 2010. L'avvocato, con la presentazione delle notule, assume l'impegno a non azionare i crediti cui le notule si riferiscono ed a rinunciare alle relative azioni eventualmente già proposte. Il pagamento di tali compensi avviene sulla base di un piano di rateizzazione compatibile con le esigenze del bilancio regionale e avente durata comunque non superiore a due anni.

5. Per i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato a partire dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato, le notule vengono redatte in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 bis e i compensi sono corrisposti in applicazione dell'art. 7 bis. La disposizione di cui al comma 3 cessa di trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2015, in relazione ai giudizi conclusi a partire da tale data.


6. Ai sensi dell'art. 9, commi 6 ed 8, del d.l. 90/2014, i compensi spettanti a fronte di pronunce pubblicate nel periodo dal 25 giugno al 31 dicembre 2014 che dispongano la compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, spettano entro il limite del corrispondente stanziamento 2013.

7. I compensi da liquidare per giudizio conclusi con provvedimento pubblicato dal 1° gennaio 2014 al 24 giugno 2014 soggiacciono all'applicazione dell'art. 1, comma 457, della l. 147/2013.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Allegato A



## Allegato 2 (articolato)

18

### critéri applicativi artt. 4 bis, comma 1 – 7 bis, comma 3

Le somme rivenienti dall'applicazione degli articoli in rubrica vengono ripartite in ragione del rendimento individuale di da ciascun avvocato, sulla scorta dei seguenti criteri:

- il 40% spetta all'avvocato che ha curato il contenzioso conclusosi favorevolmente con condanna a carico della controparte (salvo che emergano negligenze dalla sentenza);
- il 20% spetta all'avvocato che ha curato il recupero delle spese;
- il restante 40% viene suddiviso tra tutti gli avvocati in servizio nell'anno di riferimento, in base ai seguenti, ulteriori indicatori di rendimento.

### Indicatori di rendimento individuale

Il rendimento viene desunto:

- dal numero di affari – sia contenziosi che consulenziali - conclusi nell'anno di riferimento e dal relativo coefficiente di difficoltà;
- dalla diligenza dimostrata nell'assolvimento degli adempimenti connessi al processo.

A tali fini si adottano i seguenti indicatori:

- **numero di affari conclusi in un anno** (che includono sia pareri che giudizi definiti con provvedimento anche sfavorevole all'amministrazione, purchè l'esito sfavorevole non dipenda da negligenza dell'avvocato);
- **coefficiente di difficoltà** assegnato all'atto dell'incarico in base alla seguente classificazione:
  - A + 0.1 (difficoltà ordinaria)
  - B + 0.3 (difficoltà media)
  - C + 0.5 (difficoltà elevata)
  - D + 0.8 (difficoltà elevatissima)
  - K - 1,25 (sentenza negativa a causa di negligenza difensiva)



- il coefficiente di difficoltà viene fissato in contraddittorio tra Coordinatore o Dirigente Legale e Avvocato all'atto dell'incarico; per gli affari contenziosi, detta individuazione avviene contestualmente alla individuazione del valore della controversia (rilevante per la quantificazione dei compensi relativi alle cause favorevoli all'Ente definite con compensazione o omessa pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 4 bis, commi 2 e 3);
- per le pratiche definite a decorrere dal 2015 in base a incarichi affidati prima, il coefficiente viene stabilito *ex post* a seguito della conclusione del giudizio;
- **l'indicatore di rendimento individuale (IRI)** è dato dalla somma dei coefficienti di difficoltà totalizzati da ciascun avvocato in relazione alle pratiche consultive o contenzione definite nel periodo di riferimento.

### Procedimento:

1. a fine esercizio, oppure con la differente cadenza prestabilita, viene calcolato il monte complessivo del recuperato da ripartire;
2. detratte le quote fisse (40% per avvocato officiato nel giudizio e 20% per avvocato che ha recuperato), il restante 40% viene ripartito tra gli avvocati aventi diritto in base all'IRI di ognuno.

19/1



Allegato unico alla deliberazione

n. 2817

del 30 DIC. 2014

composta da n. 15 (quindici) facciate

Il Segretario della G.R. Il Presidente

dott.ssa Antonella Bisceglia

Angela Barbanente

*[Handwritten signatures of Antonella Bisceglia and Angela Barbanente]*

**REGIONE PUGLIA**

**Avvocatura Regionale**

Il presente allegato è composto da n. .... facciate.

Bari. .... 30 DIC. 2014



L'Avvocato Coordinatore  
(Avv. Vittorio Triggiani)

*[Handwritten signature of Vittorio Triggiani]*

**REGIONE PUGLIA**  
**SECRETARIATO GENERALE G.R.**

La presente copia, composta da n° .....  
facciate, è conforme all'originale depositato presso  
il Segretariato Generale della G.R. - 8 GEN. 2015

Il Segretario della Giunta

*[Handwritten signature of the Secretary of the Board]*



**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla II Commissione

Consultare il 13/01/2014